



STRALCIO N. 129-03

<<Disposizioni transitorie in materia di contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo>>

STRALCIO N. 129-03

<<Disposizioni transitorie in materia di contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo>>

Art. 1*

(Disposizioni transitorie in materia di contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo)

1. Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), già installati negli esercizi pubblici all'entrata in vigore della medesima legge devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

Nota: Il testo richiama la legge della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 11 ottobre 2012, n. 17 che modifica la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici). Sul punto si è espresso anche il Tar di Bolzano, affermando che i titolari delle sale da gioco non possono vantare alcun affidamento "al mantenimento degli apparecchi da gioco, avendo il legislatore, con una norma sopravvenuta, ritenuto contraria all'interesse pubblico la messa a disposizione di tali giochi negli esercizi pubblici che si trovino nel raggio di 300 metri dai luoghi che lo stesso legislatore ha individuato come sensibili... ed è rimesso alla discrezionalità del legislatore regolare lo stato dei rapporti pendenti, valutando la scelta tra retroattività ed irretroattività, con il solo limite che la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e non siano contraddetti principi e valori costituzionali" (sentenza n. 22 del 2015, che conferma l'orientamento già assunto in passato dallo stesso Tar; nello stesso senso anche le sentenze Tar Lazio n. 7700 del 2013 e n. 3122 del 2014).

* Il presente provvedimento risulta dallo stralcio dell'emendamento 57 quinquies.1 presentato dai consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio e Piccin, al disegno di legge n. 129 <<Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario e per l'incentivazione dello stesso>>, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana n. 211 del 16 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento interno.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, è il seguente:

Art. 6
(*Competenze dei Comuni*)

1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, non è consentito l'insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

2 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

2 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

STRALCIO N. 129-03

<<Disposizioni transitorie in materia di contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo>>

3. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.
5. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende per i servizi sanitari, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona, per la prevenzione e il contrasto al GAP.
6. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali.
7. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all'articolo 5, comma 3.
- 7 bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:
- a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2 bis;
 - b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge 158/2012.
- 8 bis. È vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto 773/1931.
9. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali di cui al comma 1.